

NOVITA' LEGISLATIVE

Settembre 2018

sommario	1. Soppressione split payment per i rapporti professionisti-PA	pag. 2
	2. Compensazioni crediti tributari: nuove restrizioni	pag. 2
	3. Beni significativi in campo edilizio ed aliquota iva	pag. 3
	4. Fatturazione elettronica carburanti: proroga al 01.01.2019	pag. 5
	5. Detrazione fiscale del 50% ed Enea	pag. 5
	6. Stop al pagamento in contante degli stipendi dal 01.07.2018	pag. 6

1 SOPPRESSIONE SPLIT PAYMENT PER I RAPPORTI PROFESSIONISTI - PA

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. n.87/2018) ha soppresso l'obbligo dello split payment (scissione dei pagamenti) per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti assimilati da parte dei prestatori di servizi relativamente a compensi soggetti a ritenuta di acconto.

Di conseguenza, partire dal 14 luglio 2018, i professionisti, le associazioni di professionisti e gli agenti di commercio sono tornati a emettere le fatture nei confronti della PA con le modalità ordinarie ed esponendo quindi l'iva .

La Pubblica Amministrazione pagherà quindi al professionista (o all'agente) l'imponibile e l'iva trattenendo solo l'importo della ritenuta d'acconto.

Ovviamente per le parcelle emesse fino al 13.07.2018 e quindi in regime di split payment la PA non verserà l'iva al professionista che incasserà soltanto l'imponibile al netto della ritenuta d'acconto.

E' da osservare che i professionisti in regime forfettario o dei minimi non sono toccati dalla novità legislativa in quanto le loro fatture non recano addebito di iva.

2 COMPENSAZIONI CREDITI TRIBUTARI: NUOVE RESTRIZIONI

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 195385/2018 ha definito criteri e modalità per la sospensione e l'eventuale scarto dei modelli F24 che presentano profili di rischio.

La Legge di Bilancio 2018 in effetti ha concesso all'Agenzia delle Entrate la possibilità di operare una sospensione fino a trenta giorni delle deleghe di pagamento con compensazioni " a rischio frode".

La nuova procedura avrà effetto a partire dal 29 ottobre 2018.

Inoltre, sempre a partire dal 29 ottobre 2018, le compensazioni aventi ad oggetto debiti iscritti a ruolo (codice "RUOL") dovranno essere effettuate solo con il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

3 BENI SIGNIFICATIVI IN CAMPO EDILIZIO ED ALIQUOTA IVA

Il 12 luglio 2018, con la Circolare n. 15/E, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla norma interpretativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018 che disciplina la fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di recupero edilizio e che comporta alcune limitazioni alla fornitura di beni con aliquota agevolata al 10%.

E' da segnalare che la disciplina dei beni significativi si applica solo in presenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Per la fornitura di beni significativi nell'ambito di interventi di manutenzione su immobili a destinazione abitativa si applica interamente l'aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo fornito non supera la metà di quello dell'intera prestazione e diversamente, si applica l'aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello del bene significativo. Sul valore residuo del bene significativo si applica poi l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per "beni significativi" si intendono quei beni individuati dal D.M. 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La Circolare n. 15/E/2018 ha stabilito che tale elenco è da ritenersi tassativo. Rientrano comunque tra i beni significativi quei prodotti che assumono una denominazione diversa per specifiche caratteristiche o per motivi commerciali. Di conseguenza, a titolo esemplificativo, una stufa a pellet che scalda l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento è assimilabile ad una caldaia.

Per le particolari modalità di applicazione dell'IVA è essenziale determinare il corretto valore del bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento di manutenzione. La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni: a) se il bene significativo fornito nell'ambito dell'intervento edilizio è prodotto dal prestatore stesso il valore del bene è costituito dal costo di produzione (materie prime utilizzate più manodopera impiegata); b) nel caso invece in cui il fornitore non produca il bene significativo ,ma bensì lo acquisti da terzi, il valore del bene è pari al suo valore di acquisto.

Riguardo le cosiddette "parti staccate" dei beni significativi quali ad esempio le tapparelle, gli scuri, le zanzariere e le grate di sicurezza la Circolare n.15/E/2018 ha precisato che esse non si sommano al valore dei beni significativi se hanno un'autonomia funzionale

rispetto al bene significativo stesso. Al contrario se le parti staccate concorrono alla normale funzionalità dei beni significativi e sono, dunque, prive di una propria autonomia funzionale, le stesse devono essere considerate parte integrante dei medesimi beni.

La Circolare propone alcuni esempi ritenendo che le tapparelle, gli scuri, le veneziane, le zanzariere e le grate di sicurezza siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi e di conseguenza non siano attratte nel valore degli infissi; di conseguenza sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad iva con aliquota 10%.

La Circolare ritiene inoltre che qualora l'intervento di manutenzione abbia ad oggetto l'installazione o la sostituzione della sola componente staccata non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo. Conseguentemente, ai fini dell'aliquota iva 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi. Ad esempio, la mera sostituzione del bruciatore della caldaia sarà da assoggettare al 10% di iva in quanto, sebbene in astratto il bruciatore non abbia un'autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell'ambito dell'intervento non viene fornito il bene significativo stesso bensì esclusivamente una componente dello stesso.

In tema di modalità di fatturazione la Circolare n.15/E/2018 ritiene necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento edilizio debba indicare, oltre al corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi, anche il valore dei beni medesimi.

Questa indicazione è necessaria anche nel caso in cui risulti che l'intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad iva con aliquota 10%.

4 FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI: PROROGA AL 01.01.2019

Il D.L. n.79/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino al 31.12.2018 si potranno continuare quindi ad utilizzare le carte carburanti per documentare le spese sostenute e per poter effettuare la deduzione dei costi e dell'iva.

Rimane invece in vigore (in quanto non prorogato) l'obbligo di pagare gli acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.

5 DETRAZIONE FISCALE DEL 50% ED ENEA

La Legge n.205/2017 ha introdotto l'onere di comunicare all'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile) la realizzazione di lavori che fruiscono della detrazione fiscale del 50% e che abbiano un impatto sul risparmio energetico dell'immobile.

In precedenza l'obbligo della comunicazione all'Enea riguardava solo i lavori che fruivano della detrazione del 65%.

La nuova comunicazione da fare all'Enea non riguarderà quindi tutti i lavori che fruiscono della detrazione del 50%, ma solo quelli che comportano un risparmio energetico quali, ad esempio, l'installazione di una nuova caldaia a condensazione, l'inserimento di pannelli fotovoltaici e il cambio di infissi .

Nella comunicazione bisognerà indicare i dati di potenza della vecchia e della nuova caldaia, la performance dei vecchi e dei nuovi infissi o, in caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento, se è stata integrata anche la produzione di acqua calda.

Il nuovo obbligo non riguarderà le fattispecie di detrazione al 50% che non impattano sul risparmio energetico quali, ad esempio, l'installazione di un sistema di allarme o l'eliminazione di barriere architettoniche.

L'Enea nel mese di settembre 2018 metterà online l'interfaccia per poter presentare le domande.

A regime il termine per presentare le comunicazioni all'Enea sarà di 90 giorni dalla fine dei lavori.

Chi ha eseguito i lavori e non ha ancora presentato la comunicazione (per l'assenza del portale) avrà tre mesi di tempo dalla messa online dell'interfaccia.

6 STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTE DEGLI STIPENDI DAL 01.07.2018

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro quindi, a partire dal 01.07.2018, non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo del denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Restano esclusi dai nuovi obblighi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e quelli di lavoro domestico.

Per il datore di lavoro che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro.